

## C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI

Sono inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM i prodotti tessili (c.p.v. 39500000-7) quali, ad esempio: i capi di abbigliamento quali divise da lavoro, i camici, le uniformi etc.; i tessuti (c.p.v. 19210000-1); i prodotti tessili per uso in ambienti interni quali i tendaggi (c.p.v. 39515200-7), la biancheria da tavola (c.p.v. 39513000-1), la biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), gli asciugamani, la tappezzeria, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a maglia; gli indumenti di protezione individuale, gli indumenti protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-31), gli indumenti professionali (c.p.v. 18110000-3); gli indumenti esterni (c.p.v. 18200000-1); gli indumenti ad uso professionale e gli indumenti speciali da lavoro (c.p.v. 18100000-0).

Sono specificatamente altresì inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM anche le mascherine filtranti prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed acquisiti per far fronte all'emergenza sanitaria.

### a) SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

#### 1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito

I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrino almeno che i prodotti non contengano:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta<sup>2</sup> né le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili<sup>3</sup>, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le ulteriori sostanze indicate nella tabella nel seguito riportata.


Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova <sup>4</sup>
<b>Ammine aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici</b> (cfr. lista appendice A) <i>Campo di applicazione:</i> tessuti colorati	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1 EN 14362-3
<b>Coloranti potenzialmente sensibilizzanti</b> (cfr. lista appendice A) <i>Campo di applicazione:</i> tessuti sintetici tinti o stampati con coloranti dispersi	≤ 50 mg/kg	DIN 54231

<sup>2</sup><http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>.


<sup>3</sup> L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

[http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp). la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.

<sup>4</sup> I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.



<p><b>Ritardanti di fiamma alogenati</b>  <i>Campo di applicazione:</i> tessuti con finissaggio antifiamma</p> <p>Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) CAS 126-72-7  Ossido di trisaziridinilfosfina CAS 545-55-1  Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) CAS 59536-65-1</p>	<p>Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.</p>	<p>UNI EN 71-10 Par. 8.1.1  in combinazione con la  UNI EN 71-11 Par. 5.2</p>
<p><b>Formaldeide</b>  <i>Campo di applicazione:</i> tessuti finiti con trattamento antipiega o resinati</p>	<p>≤ 75 mg/kg</p>	<p>EN ISO 14184-1</p>
<p><b>Composti organostannici</b>  <i>Campo di applicazione:</i> tessuti spalmati, tessuti contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessuti con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessuti in cotone.</p>	<p>≤ 2 mg/kg</p>	<p>UNI CEN ISO/TS 16179 metodo per le calzature adattabile al tessile</p>
<p><b>Idrocarburi policiclici aromatici:</b>  <i>Campo di applicazione:</i> tessuti sintetici, elastici, materiali plastici, tessuti spalmati</p> <p>Benzo[a]pirene (BaP)  CAS 50-32-8  Benzo[e]pirene (BeP)  CAS 192-97-2  Benzo[a]antracene (BaA)  CAS 56-55-3  Benzo[e]acefenantrilene  CAS 205-99-2  Crisene (CHR) CAS 218-01-9  Benzo[b]fluorantene (BbFA)  CAS 205-99-2  Benzo[j]fluorantene (BjFA)  CAS 205-82-3  Benzo[k]fluorantene (BkFA)  CAS 207-08-9  Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS 53-70-3</p>	<p>≤ 1,0 mg/kg  (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli IPA di cui alla prima colonna)</p>	<p>AfPS GS 2014</p>
<p><b>Ftalati:</b>  <i>Campo di applicazione:</i> tessuti spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica</p> <p>Ftalato di bis (2-metossietile)  CAS 117-82-8  Diisopentilftalato  CAS 605-50-5  Di - n - pentilftalato (DPP)  CAS 131-18-0  Di - n - esilftalato (DnHP)  CAS 84-75-3  Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS 117-81-7  Dibutilftalato (DBP)  CAS 84-74-2  Butilbenzilftalato (BBP)  CAS 85-68-7  Di-isononil ftalato(DINP)  CAS 28553-12-0, CAS 68515-48-0  Di-isodecil ftalato (DIDP)  CAS 26761-40-0, CAS 68515-49-1  Di-n-octilftalato (DNOP)  CAS 117-84-0</p>	<p>≤ 0,1 mg/kg (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli ftalati indicati nella prima colonna)</p>	<p>UNI EN ISO 14389</p>





<p>Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS 68515-42-4 Di-n-esilftalato (DHP) CAS 84-75-3</p>		
<p><b>Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati</b> <i>Campo di applicazione:</i> Tutti i prodotti tessili non riciclati Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari</p>	<p>OP + NP &lt; 10 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO &lt; 100 mg/kg</p>	<p>ISO/DIS 18254</p>
<p><b>Polifluorurati e perfluorurati</b> <i>Campo di applicazione:</i> Tutti i capi con trattamenti antimacchia e/o idrorepellenti</p>	<p>Perfluorottano solfonato (PFOS): ≤ 1,0 µg/m<sup>2</sup> Acido perfluorooctanoico (PFOA): ≤ 25 ppb Acido perfluoroesanoico (PFHxA): ≤ 0,1 mg/kg Alcoli Fluorotelomeri (FTOH) : ≤ 0,1 mg/kg Perfluoro butan solfonato (PFBS) : ≤ 0,1 mg/kg Fluorotelomero solfonato (FTS): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorobutanoico (PFBA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluoroeptanoico (PFHpA): ≤ 0,1 mg/kg</p>	<p>UNI CEN/TS 15968</p>
<p><b>Metalli estraibili</b> <i>Campo di applicazione:</i> Tutti i prodotti tessili</p>	<p>Antimonio (Sb): ≤ 30 mg/kg Arsenico (As): ≤ 1,0 mg/kg Cadmio (Cd): ≤ 1,0 mg/kg Cromo (Cr): ≤ 2,0 mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4,0 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo (Pb): ≤ 1,0 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 1,0 mg/kg Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg</p>	<p>UNI EN 16711-2 Tessile - Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale</p>

I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH).



**Verifica:** I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® (almeno di classe II) sono conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della conformità è necessario allegare le licenze d'uso. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non hanno avuto accesso a tali etichette e certificazioni, allegano i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e può riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, la stessa è costituita dalle schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), mentre, nella relazione, è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura, stampa e le altre nobilitazioni del capo che comportano l'uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori, basate sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o delle altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto.

Il rapporto di prova, in caso di capi "complessi", vale a dire composti da più componenti o da più strati di tessuto, è realizzato effettuando le prove sul tessuto principale e sui componenti tessili e gli accessori che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle (per esempio le fodere di gonne o pantaloni), mentre possono essere evitate sui componenti marginali del prodotto (esempio loghi applicabili, ghettoni e simili). Tale rapporto rende evidente le prove che sono state effettuate, su quali componenti sono state eseguite e gli esiti ed attesta la conformità ai CAM relativa alle prove eseguite sui gruppi di sostanze pertinenti fra quelle riportati in tabella. I laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza, dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato ed accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425. Tale evenienza deve essere precisata nel rapporto tecnico. Per i tessuti tecnici riutilizzabili usati nelle sale operatorie (dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici) sono sufficienti le prove sull'assenza di coloranti azoici e degli alchilfenoli e alchilfenoli etossilati indicati in tabella.


Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara.

## 2. *Durabilità e caratteristiche tecniche*

I prodotti forniti, se non in possesso dell'Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che includa anche analoghi requisiti prestazionali, nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 69 del D.lgs. 50/2016, devono avere le caratteristiche prestazionali indicate nella tabella di seguito riportata, da dimostrare con i mezzi di prova indicati nella sezione "verifica". Se il disciplinare tecnico prevede caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quelle riportate in tabella, i valori e gli intervalli di riferimento da ritenersi validi sono quelli riportati nel medesimo disciplinare. I requisiti prestazionali non si applicano ai tessuti che vengono utilizzati durante il confezionamento dei capi come supporto e come imbottitura (esempio feltri, tele adesive, ovatte, canapine, ecc.).


Caratteristica	Applicabilità	Intervalli di riferimento, valori limite	Metodi di prova <sup>5</sup>
----------------	---------------	--	------------------------------

<sup>5</sup> I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.





Variazione dimensionale al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Tessili lavabili a umido (sono esclusi tessili lavabili solo a secco e i tessili non lavabili)	Tessuti a maglia in qualunque composizione, riciclati o non: $\pm 8\%$ Tessuti ortogonali in qualsiasi composizione, riciclati o non: $\pm 5\%$ Biancheria da bagno, compresi asciugamani: $\pm 8\%$ (UNI EN 14697) Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti da interno: $\pm 3\%$ (UNI EN 14465) Tessuti non tessuti: $\pm 4\%$ (UNI 10714)	Per capi destinati a lavaggio domestico: EN ISO 6330 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759 Per capi destinati al lavaggio industriale: UNI EN ISO 15797 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759 Per la temperatura di lavaggio e il tipo di asciugamento riferirsi all'etichetta di manutenzione.
Solidità del colore al lavaggio a umido	Tessili tinti e stampati (sono esclusi i tessili di colore bianco, tessili lavabili solo a secco e i tessili non lavabili)	Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 C06
Solidità del colore al lavaggio a secco (percloroetilene)	Tessili tinti e stampati lavabili a secco	Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 D01
Solidità del colore al sudore acido e alcalino	Tessili tinti e stampati	Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 E04
Solidità del colore allo sfregamento a secco e ad umido	Tessili tinti e stampati	Scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 X12
Solidità del colore alla luce artificiale	Tessili tinti e stampati Sono esclusi: i tessili usati come componenti o come articoli che non vengono esposti direttamente alla luce (fodere, sottocolli e prodotti assimilati); i tessili alta visibilità (HV)	Degradazione del colore: indice $\geq 5$ Tessili di colore bianco, degradazione al colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 B02
Resistenza delle cuciture	Tessili a struttura ortogonale	$\geq 100$ N	UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab)
Resistenza delle cuciture	Tessili a struttura maglia	$\geq 200$ KPa	UNI EN ISO 13938-2 (area di prova 7,3 cm <sup>2</sup> )
Resistenza alla lacerazione	Tessili a struttura ortogonale	Tessuti di peso al m <sup>2</sup> $\leq 100$ requisito $\geq 8$ N Tessuti di peso al m <sup>2</sup> $> 100$ requisito $\geq 12$ N	UNI EN ISO 13937-1
Resistenza allo scoppio	Tessili a struttura maglia	$\geq 200$ KPa	UNI EN ISO 13938-2 (area di prova 7,3 cm <sup>2</sup> )



**Verifica:** I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti etichette di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 che contengono analoghi requisiti prestazionali, sono conformi al criterio. Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 69 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere presentati i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 per eseguire le prove richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e può riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.

Il rapporto di prova presentato, riferito ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica, deve rendere evidente le prove che sono state effettuate, in quali componenti sono state eseguite e gli esiti, attestando la conformità ai diversi sub criteri prestazionali pertinenti riportati in tabella. Sono esonerati dall'essere assoggettati nuovamente ad ulteriori prove di laboratorio i dispositivi di protezione individuale di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza e dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause loro non imputabili, non sono riusciti ad ottenere le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o i suddetti rapporti di prova, l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'appropriatezza dei mezzi di prova alternativi dai medesimi presentati e può riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente. Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara. Per gli ulteriori prodotti, la conformità relativa al presente criterio ambientale, garantita sotto la responsabilità del produttore, è dimostrata in sede di offerta attraverso la presentazione di schede tecniche o altra documentazione tecnica del fabbricante.

3. ***Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.***


A) *Capi di abbigliamento "complessi" quali: divise, giacconi e assimilati, composti da più strati di tessuto o da più tessuti, o da più componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc..*

Gli indumenti sono progettati in modo da facilitare l'allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica. Eventuali loghi o distintivi di identificazione, ad esempio, devono poter essere facilmente rimovibili (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile e riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

B) *Biancheria da letto, da tavola e assimilati.*

I prodotti devono essere conformi ai presenti CAM, non monouso.

C) *Camici riutilizzabili, altri DM e DPI per personale sanitario<sup>6</sup>. Mascherine filtranti per uso collettivo.*





I camici classificati Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale sono in tessuto tecnico riutilizzabile, fatti salvi quelli destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all'uso di tessuto tecnico riutilizzabile sanificato.

Le mascherine filtranti che non sono destinate agli operatori sanitari, sono prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, lavabili secondo le istruzioni a tal proposito impartite dal fabbricante e riutilizzabili. Per le forniture di mascherine filtranti, la conformità ai CAM, la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono altamente infiammabili, non sono noti per causare irritazione o per causare qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, ecc.) ed i requisiti prestazionali sono garantiti sotto la responsabilità del produttore, ove non altrimenti previsto nella documentazione di gara.

**Verifica:** per la dimostrazione del criterio A) è presentata una documentazione tecnica o una riproduzione audiovisiva delle accortezze in termini di design volte a facilitare il riutilizzo dei prodotti "complessi" offerti e per massimizzarne anche la possibilità di riciclo. Per la dimostrazione del criterio C) relativo alle mascherine filtranti di cui all'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 sono presentate le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), una dichiarazione di conformità ai Criteri ambientali minimi sottoscritta dal produttore e la scheda tecnica per la gestione dei capi. Per i camici, gli altri DM o DPI è allegata la scheda tecnica per la gestione dei capi.

**4. *Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione***

L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C).

**Verifica:** attestare la conformità al criterio, che è verificato in sede di esecuzione.

**5. *Imballaggi***

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

**Verifica:** descrivere l'imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica). La conformità al criterio è verificata anche in sede di esecuzione.

**b) CRITERI PREMIANTI**

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

**1. *Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche***

<sup>6</sup> Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, devono prevedere l'uso e di conseguenza la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati CE in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilità di adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all'uso di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve emergenze sanitarie, come definite da decreto o provvedimento normativo, che non consentono scelte sostenibili senza preliminarmente apposta programmazione e organizzazione per soddisfare le successive esigenze di sanificazione.

